

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI

ANNO 2003

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 21 del 30-03-92

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 2.

Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Consigliere anziano.

2. È Consigliere anziano colui che ha riportato... *(1) IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, E A PARITÀ DI VOTI*

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per *IL PIÙ ANZIANO* l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3.

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella sua prima seduta, il Consiglio comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla elezione del Sindaco e della Giunta, con le modalità di cui all'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4.

Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

4. I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

Art. 5.

Costituzione

1. Ogni Gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capo-gruppo.

2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

(1) a) il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età, nei Comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario (Comuni fino a cinquemila abitanti);

b) la più alta cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) tra tutti i candidati, nei Comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale (Comuni con oltre cinquemila abitanti).

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 7.

Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza dei Capi-gruppo, costituiti ai sensi dell'art. 5, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capi-gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8.

Istituzione

(1)

—> 1. Il Consiglio comunale, una volta insediatosi ed eletti il Sindaco e la Giunta, stabilisce, a mente dell'art. 14 dello Statuto, il numero delle commissioni consiliari permanenti, determinando, in pari tempo, la competenza per materia e la composizione di ciascuna commissione nonché la partecipazione numerica di ogni gruppo consiliare.

2. Ogni consigliere che partecipa alla commissione esprime il proprio voto e la commissione delibera a maggioranza di voti.

3. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

4. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

(1) DOPO "stabilisce" LEGGASI:

"quando lo ritenga necessario per la sua migliore funzionalità".

Art. 9.

Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'art. 8. I Capi-gruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

3. Le commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento del Sindaco, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio.

Art. 10.

Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 11

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 12.

Convocazione

1. Il Presidente, anche di intesa con il Vice-presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 13.

Funzionamento - Decisioni

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari in grado di esprimere, ai sensi del precedente art. 8, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti il Consiglio comunale.

3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

Art. 14.

Partecipazione del sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 15.

Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 16.

Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorno venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato facendo constare la non avvenuta emanazione del parere da parte della Commissione competente.

ART.17

COMMISSIONI SPECIALI

1 il Consiglio, a mente dell'art. 11 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali per specifici argomenti determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.

2 La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

ART.18

Sedute delle commissioni

1 Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

2 La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni importanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ART. 19

Altre commissioni

Il Consiglio a mente dell'art. 11 dello Statuto può procedere alla istituzione di commissioni nelle quali ai componenti di nomina consiliare si affianchino con pari dignità ed attribuzioni componenti esterni scelti fra quanti - anche non residenti - si trovino nelle condizioni di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Nella delibera di istituzione ne determinerà le funzioni, l'oggetto ed i limiti dell'attività, le modalità di funzionamento, nonché il numero dei componenti.

ART. 20

La partecipazione alle commissioni consiliari è gratuita.

Art. 21

Indagini conoscitive

1 Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 22

Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco ⁽²⁾ che dichiara aperta e chiusa la seduta.

2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione // // // del Sindaco, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 23

Sessioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e pluriennale, del programma delle opere pubbliche e relativo piano finanziario generale.

2. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, nonché d'urgenza.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, salvo i casi di urgenza.

4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

5. Può infine, con le modalità di cui all'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, essere riunito dall'organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Per le riunioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 24

Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione.

2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.

3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario comunale.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

(2) Negli articoli che seguono relativi alle sedute del Consiglio, il Sindaco esplica esclusivamente la funzione di Presidente dell'Assemblea. Comunque, soltanto per non ingenerare confusione, si è preferito conservare la dizione Sindaco in luogo di quella più appropriata di Presidente.

8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 25

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 26

Seduta seconda convocazione

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 24.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 24.

Art. 27

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco ^{SENTITA LA G.C.} o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 24.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale vota-

zione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.

4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 29

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 30

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 31

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 32

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 33

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tener un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 34
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 35
Svolgimento Interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di 2 volte nella discussione su uno stesso argomento, e per non più di 5 minuti eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 36
Durata Interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 37
Questioni pregiudizionali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed un contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un so-

lo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno o favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 38

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 39

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 40

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 41

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 42

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. Il Consiglio sceglie quando ricorra la necessità n.3 suoi componenti per costituire il collegio degli scrutatori ai quali sono affidate tutte le operazioni relative allo espletamento ed alla verifica dell'elezione a scrutinio segreto.

3. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 43

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 44

Verballizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 26 e sono firmati dal Sindaco-presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 45

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 46

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 47

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 48

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la pre-

senza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 — comma secondo, lettere a), b), e c) — della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

Art. 49 **Interrogazioni**

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento della interrogazione.

Art. 50 **Svolgimento delle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 51 **Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52 **Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53

Emendamenti alle mozioni e INTERVENTI

INTERVENTI E/O

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 56

Pubblicità situazione reddituale

Ciascun Consigliere presenterà presso la segreteria comunale ^{a richiesta} all'inizio ed alla fine del mandato una comunicazione relativa ai redditi posseduti. La segreteria assicurerà a favore del pubblico idonei modi di pubblicità delle stesse.

TITOLO IV PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 57

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 58

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera ~~sessione~~ ordinaria.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o dal Prefetto. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta ~~notifica~~ giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 59

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, quarto comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142, non è consentito nè ai cittadini nè ai consiglieri con una sola domanda richiedere le deliberazioni del C.C. o di G.C. di un intero anno.

TITOLO IV

Art. 60

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 9 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri ~~PRESENTI COSÌ COME LA SUA ADOZIONE.~~

3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.

4. Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

5. Entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle Commissioni consiliari permanenti, ~~CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE AI SENSI DELL'ART. 8, 1° C.~~

6. DEL PRESENTE REGOLAMENTO È DATA NOTIZIA ALLA COMUNITÀ AMMINISTRATIVA MEDIANTE PUBBLICI MANIFESTI.

7. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.